

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

SENT. N. 228/16

R.G. IST. FALL. N. 179/16

CRON. N. 548/16

REP. N. 301/16

R.G. FALL. N. 227/16

Composto dai magistrati:

Dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Passarelli	Giudice
Dott.ssa Elena Rossi	Giudice

Depositata e Pubblicata

Il 04.11.2016

Il Funzionario Giudiziario

Antonino Anselmo

IL CANCELLIERE

Pierina DA DALT

Sentenza da registrare a debito
ex art. 146 T.U. spese di giustizia

Il Funzionario Giudiziario

Antonino Anselmo

IL CANCELLIERE

Pierina DA DALT

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso presentato da [redacted] Italia Group s.r.l. (assistita dall'Avv. [redacted]) per la dichiarazione di fallimento di [redacted] di [redacted] (assistito dall'Avv. [redacted]),

esaminati i documenti depositati;

sentito il giudice relatore;

osserva quanto segue:

[redacted] Italia Group vanta nei confronti del [redacted] un credito di € 93.683,74 portato da sentenza esecutiva del Tribunale di Treviso contro la quale il debitore ha proposto giudizio di appello attualmente pendente. La corte d'appello ha rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza, fissando per la discussione l'udienza del 12/10/2010.

Deduce la ricorrente che:

- Il [redacted] ha cessato la propria attività di impresa, come risulta dal verbale dell'ufficiale giudiziario che attesta l'accesso senza esito presso la sede dell'impresa, che risulterebbe trasferita altrove;

- Dalla chiusura della sede legale si desume che i beni aziendali sono stati alienati a terzi,

- Il debitore ha di fatto trasferito la propria attività commerciale alla [REDACTED] s.r.l., società di cui era stato amministratore unico, successivamente cedendo tale funzione a tale [REDACTED] che dovrebbe essere il fratello o altro parente del [REDACTED] e che risulta essere anche socio della [REDACTED] s.r.l.;

- Il debitore non possiede beni immobili,

- Pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Treviso, il debitore ha ceduto una BMW, bene aziendale acquistato nel 2014, alla [REDACTED] s.r.l.

Tali circostanze non sono state contestate dal signor [REDACTED] che si difende svolgendo critiche nel merito contro il titolo giudiziale su cui si fonda il credito.

All'udienza del 6/10/2016 avanti al giudice relatore il procuratore del debitore ha esibito una fideiussione bancaria a prima richiesta, con copertura fino a 100.000,00 euro, azionabile a seguito della eventuale sentenza di rigetto dell'appello, ma il difensore della ricorrente ha rifiutato di riceverla, insistendo per il fallimento. A quel punto il difensore del debitore ha depositato in atti l'originale della fideiussione.

Ritenuto che:

Lo stato di insolvenza di una impresa commerciale, presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 5 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, si realizza in presenza di una situazione di impotenza economica che non consente più all'imprenditore di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessario allo svolgimento della propria attività.

Tra gli indici rivelatori dello stato di insolvenza particolare significato va annesso al mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie in quanto oggettivamente sintomatico di una situazione di difficoltà dell'imprenditore a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa.

Assume sicuramente rilevanza ai sensi dell'art. 5 L.F. l'inadempimento idoneo ad evidenziare, in mancanza di elementi che inducano a concludere

diversamente, una situazione di illiquidità non transitoria e di un più generale stato di irreversibile dissesto dell'impresa.

L'inadempimento del [REDACTED] riguarda un'obbligazione di non modesta entità, la cui esistenza, validità ed efficacia è stata accertata giudizialmente, non in via definitiva ma con sentenza immune da manifesti vizi.

L'inadempimento inoltre si accompagna ad altri elementi, dai quali si desume lo stato di dissesto, consistenti nella cessazione dell'attività di impresa e negli atti attraverso i quali il debitore si è privato di ogni bene o risorsa attiva.

L'esistenza della garanzia fideiussoria non esclude lo stato di insolvenza, inteso come incapacità di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, purchè scadute al momento della dichiarazione di fallimento (cfr. in tal senso Cass. 19790/2015).

Rilevato quindi che l'impresa è soggetta al fallimento, ai sensi dell'art.1 l.fall., di cui ricorrono i requisiti;

Visto l'art. 15 u.c. l.f. e dato atto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a € 30.000,00;

ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento;

visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 9, 15, 16 l.fall.;

DICHIARA

il fallimento di [REDACTED] di [REDACTED], c.f.

[REDACTED], con sede legale a SPRESIANO, Via [REDACTED]

[REDACTED] esercente attività di produzione di abbigliamento esterno.

NOMINA

Il dott. Antonello Fabbro giudice delegato per la procedura.

Tenuto conto delle caratteristiche di efficienza e professionalità dimostrate dal professionista prescelto nell'ambito di precedenti

incarichi, delle caratteristiche della procedura quali possono evincersi allo stato degli atti,

NOMINA

curatore fallimentare il dott. Marco Parpinel di Treviso.

Il Curatore è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

ORDINA

al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni.

STABILISCE

il giorno 7/3/2017 ad ore 10 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato - Palazzo di Giustizia - piano IV°.

Ritenuto che si applicano le norme di cui al D.L. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012

ASSEGNA


termine perentorio di gg. 30 prima dell'adunanza ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito per la presentazione, **esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore (PEC)**, delle domande di insinuazione al passivo e dei documenti, con avviso che non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda. Nel ricorso dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale chi propone la domanda intende ricevere le comunicazioni a lui destinate (progetto di stato passivo, dello stato passivo esecutivo, relazioni semestrali del curatore, progetti di riparto ecc.), con avviso che in difetto le

comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito dell'atto da comunicare in Cancelleria.

Treviso, 3 /11/2016

IL PRESIDENTE

dott. Antonello Fabbro



Depositata in cancelleria

il ... 04.11.2016

Il Funzionario Giudiziario
Antonina Anselmo

IL CANCELLIERE
Pierina D'ALTA

Fatte comunicazioni e pubblicazioni

Ex art 17 L.F il

Firma

.....